



Al Sindaco

Prot. 10386

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 117 DEL 24/07/2015

**OGGETTO: DIVIETO DI USO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO;**

**IL SINDACO**

PREMESSO che durante la stagione estiva, risultata finora particolarmente calda, si è verificato un notevole incremento dei consumi d'acqua potabile con conseguente abbassamento della pressione e frequenti interruzioni dell'erogazione in alcune zone della città;

RITENUTO che l'acqua potabile sia un bene prezioso e limitato il cui utilizzo deve essere circoscritto al soddisfacimento dei fabbisogni alimentari ed igienico-sanitari;

RAVVISATA la necessità di prevenire possibili fenomeni di siccità al fine di limitare, per quanto possibile, la carenza di approvvigionamento idrico che provoca notevoli disagi alla cittadinanza;

CONSIDERATO che la scarsità d'acqua disponibile per uso domestico e per gli edifici in genere che si riscontra nelle ore diurne e nel periodo della siccità estiva è da attribuirsi anche all'uso improprio di acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini o per il riempimento di piscine private o vasche;

RITENUTO sussistere elementi affinché, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), siano adottati dal sottoscritto, in qualità di autorità sanitaria locale, tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

RITENUTO pertanto di dover impedire sprechi delle risorse idriche al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici alla popolazione;

RAVVISATA pertanto la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici – lavorativi e potabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**ORDINA**

IL DIVIETO di utilizzo dell'acqua potabile della condotta idrica per innaffiamento di orti, giardini, terreni in generale e per il lavaggio di autoveicoli;

IL DIVIETO di utilizzo dell'acqua della condotta idrica per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico – alberghiere o agrituristiche o ricettive;

IL DIVIETO di innescare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscono il libero prelievo dell'acqua;

IL DIVIETO di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontane pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti;

### **A V V E R T E C H E**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato e fatte quindi salve le sanzioni penali di cui all'art. 650 C.P., è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali fissati dall'art. 7bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 stabilita in € 200,00;

### **D I S P O N E**

Che alla presente Ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio, sia data ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di questo comune;

La trasmissione della presente al responsabile Dipartimento Tecnico e al responsabile del Settore di Vigilanza di questo Ente, nonché all'Ufficio Extradipartimentale Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile della città Metropolitana di Roma Capitale, al Comando Stazione Forestale di Palestrina e al Comando Stazione Carabinieri di Palestrina;

Le forze di polizia interessate dal presente provvedimento e le altre forze dell'ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento;

### **C O M U N I C A**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico a:

- 1) Prefetto della Provincia di Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- 2) TAR Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- 3) Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

 SINDACO  
Adolfo DE ANGELIS